

Causa C-581/23

**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia**

Data di deposito:

21 settembre 2023

Giudice del rinvio:

Hof van Beroep te Antwerpen (Corte d'appello di Anversa, Belgio)

Data della decisione di rinvio:

13 settembre 2023

Appellante:

Beevers Kaas BV

Appellati:

Albert Heijn België NV

Koninklijke Ahold Delhaize NV

Albert Heijn BV

Ahold België BV

Interveniente:

B.A. Coöperatieve Zuivelonderneming Cono

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento principale verte sull'impugnazione della sentenza del 9 luglio 2021 del presidente dell'ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, zetelend in kort geding (tribunale delle imprese di Anversa, Belgio, sezione di Anversa, in sede di procedimento sommario), con cui si respingeva in quanto infondata l'azione inibitoria di Beevers Kaas BV sulla base dell'articolo VI. 104 del Wetboek van economisch recht (Codice di diritto economico, Belgio) del 28 febbraio 2013 per asserita complicità di terzo degli appellati a una violazione di contratto.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Domanda di pronuncia pregiudiziale in forza dell'articolo 267 TFUE relativa all'interpretazione dell'articolo 4, lettera b), i), del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, contenente la condizione dell'imposizione parallela. Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede se l'accordo di distribuzione esclusiva di cui al procedimento principale, un esempio tipico di un accordo verticale ai sensi del regolamento (UE) n. 330/2010, soddisfi la condizione dell'imposizione parallela, che esige che il fornitore protegga il suo distributore esclusivo da vendite attive di tutti i suoi acquirenti nello Spazio economico europeo nel territorio attribuito in via esclusiva.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la condizione dell'imposizione parallela, di cui all'articolo 4, lettera b), i), del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate possa essere considerata soddisfatta, e se il fornitore, che soddisfa le altre condizioni imposte dal citato regolamento (UE) n. 330/2010, possa dunque validamente vietare le vendite attive di uno dei suoi acquirenti verso il territorio per il quale è stato nominato in via esclusiva un altro acquirente, sulla base della sola constatazione che gli altri acquirenti non vendono attivamente in detto territorio. In altri termini: se sia sufficientemente provata l'esistenza di un accordo relativo al divieto di vendita attiva tra tali altri acquirenti e il fornitore unicamente sulla base della constatazione che detti altri acquirenti non vendono attivamente verso il territorio assegnato in via esclusiva.
- 2) Se la condizione dell'imposizione parallela di cui all'articolo 4, lettera b), i), del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate possa essere considerata soddisfatta, e se il fornitore, che soddisfa le altre condizioni imposte dal citato regolamento (UE) n. 330/2010, possa dunque validamente vietare le vendite attive di uno dei suoi acquirenti verso un territorio per il quale è stato nominato in via esclusiva un solo acquirente, allorché il fornitore ottiene soltanto l'accettazione degli altri suoi acquirenti se e quando questi si apprestano a vendere attivamente nel territorio in tal modo attribuito in via esclusiva. O se sia invece richiesto che si ottenga tale accettazione da ogni acquirente del fornitore, senza riguardo alla circostanza se tale acquirente si appresti a vendere attivamente nel territorio attribuito in via esclusiva.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Articolo 101, paragrafi 1 e 3, TFUE

Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, articolo 4, lettera b), i)

Regolamento (UE) 2022/720 della Commissione, del 10 maggio 2022, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, articolo 1, paragrafo 1, lettera h)

Orientamenti della Commissione europea sulle restrizioni verticali (GU 2010, C 130, pag. 1) (in prosieguo: gli «orientamenti del 2010»), punti 25, lettera a), e 51

Orientamenti della Commissione europea sulle restrizioni verticali (GU 2022, C 248/1, pag. 1) (in prosieguo: gli «orientamenti del 2022»), punto 122

Disposizioni di diritto nazionale invocate

Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013 (codice di diritto economico del 28 febbraio 2013, Belgio, in prosieguo: il «codice di diritto economico»), articoli VI. 1 e VI. 104

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 L'appellante, Beever's Kaas BV, è distributore esclusivo del formaggio di Beemster in Belgio, che acquista dal produttore B.A. Coöperatieve Zuivelonderneming Cono (in prosieguo: «Cono»). Dal 1° gennaio 1993 tra l'appellante e Cono è infatti in vigore un accordo di distribuzione esclusiva, il cui articolo 1.3 dispone che i diritti di esclusiva dell'appellante si estendono a tutte le

vendite di formaggi di Beemster a acquirenti stabiliti in Belgio e Lussemburgo (in prosieguo: l'«accordo di distribuzione esclusiva»).

- 2 Gli appellati sono attivi nel settore dei supermercati in Belgio e nei Paesi Bassi. Essi acquistano i formaggi di Beemster prodotti da Cono per i mercati al di fuori del Belgio e Lussemburgo.
- 3 Secondo l'appellante l'impegno di Cono, formulato all'articolo 4.1 dell'accordo di distribuzione esclusiva, di non fornire a terzi in Belgio o Lussemburgo, per la durata dell'accordo, formaggio con il marchio «formaggio di Beemster», implica un divieto di vendita attiva, il che è contestato dagli appellati.
- 4 Ritenendo che gli appellati violino le pratiche leali di mercato svolgendo in Belgio attività per effetto delle quali vengono lesi, direttamente o indirettamente, i suoi diritti di esclusiva derivanti dall'accordo di distribuzione esclusiva, pur sapendo che Cono è vincolata da detto accordo, l'appellante ha chiesto al giudice di primo grado un provvedimento inibitorio sulla base dell'articolo VI. 104 del codice di diritto economico per complicità di terzi a un inadempimento contrattuale, domanda che è stata respinta con sentenza del 9 luglio 2021.
- 5 Il 30 agosto 2021 l'appellante ha interposto appello avverso detta sentenza dinanzi al giudice del rinvio.
- 6 Il 17 dicembre 2021 Cono è volontariamente intervenuta nel procedimento.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 7 Anzitutto gli appellati contestano il contenuto e la portata dell'accordo di distribuzione esclusiva, sostenendo che l'accordo di distribuzione esclusiva non obbliga Cono a proteggere l'appellante da vendite attive di altri distributori, cosicché non può configurarsi alcun inadempimento contrattuale di cui essi possono essere terzi complici.
- 8 L'appellante fa valere che dagli articoli 1.3 e 4.1 dell'accordo di distribuzione esclusiva si evince chiaramente che Cono ed essa stessa avevano l'intenzione di proteggerla, in quanto distributore esclusivo in Belgio e Lussemburgo, da vendite attive di Cono o di altri distributori. Inoltre, dopo essere venuta a conoscenza dell'intenzione degli appellati di gestire supermercati in Belgio, l'appellante aveva ricordato a Cono, con lettera del 20 gennaio 2011, il suo obbligo di imporre ai suoi altri clienti, tra cui gli appellati, il divieto di vendere attivamente in Belgio o Lussemburgo i prodotti oggetto dell'accordo di distribuzione esclusiva. Con lettera del 14 febbraio 2011 Cono ha ribadito agli appellati l'esistenza del divieto di vendita attiva e il suo obbligo di farlo rispettare ai suoi altri acquirenti. Infine da e-mails degli appellati a Cono emerge che essi hanno riconosciuto il divieto di rivendita.

- 9 Gli appellati sostengono che l'accordo di distribuzione esclusiva non soddisfa le condizioni del diritto della concorrenza per giustificare un divieto di rivendita. A questo riguardo essi rinviano all'articolo 101, paragrafi 1 e 3, TFUE (ai sensi dei quali, rispettivamente, sono vietati accordi che restringono la concorrenza e detto divieto può essere dichiarato inapplicabile a accordi tra imprese che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti) e al regolamento di esenzione per categoria (UE) n. 330/2010, ai sensi del quale talune restrizioni fondamentali contenute in un accordo verticale non possono essere oggetto di esenzione. Ad esempio, non sussiste alcuna esenzione per gli accordi verticali indicati all'articolo 4, lettera b), di detto regolamento, che, direttamente o indirettamente, mirano a restringere il territorio in cui, o i clienti ai quali, un acquirente che è parte contraente dell'accordo può vendere i beni o i servizi oggetto del contratto, salvo il caso in cui detta restrizione non ostacoli la vendita da parte dei clienti dell'acquirente [articolo 4, lettera b), i)]. Da questo gli appellati desumono che una restrizione delle vendite attive deve soddisfare tre condizioni cumulative, ossia anzitutto che il fornitore abbia nominato un distributore esclusivo per un determinato territorio (o per una determinata clientela), in secondo luogo che non sia ostacolata la vendita da parte dei clienti del distributore a cui è stata imposta la restrizione per la vendita attiva, e, in terzo luogo, che il distributore esclusivo deve essere protetto dal fornitore dalla vendita attiva nel suo territorio (o alla sua clientela) ad opera di tutti gli altri acquirenti del fornitore nello Spazio economico europeo, la c.d. condizione dell'imposizione parallela. Gli appellati sostengono che l'accordo di distribuzione esclusiva non soddisfa quest'ultima condizione.
- 10 Secondo l'appellante all'articolo 4, lettera b), i), del regolamento (UE) n. 330/2010 non è presente la condizione dell'imposizione parallela. Essa contesta che la deroga relativa alla restrizione fondamentale sia applicabile solo se sono soddisfatte dette tre condizioni. La protezione da parte di Cono contro vendite attive nel territorio dell'appellante, attribuito in via esclusiva, formulata nell'accordo di distribuzione esclusiva, rientra dunque nella deroga di cui all'articolo 4, lettera b), i), del regolamento (UE) n. 330/2010 e configura una restrizione della concorrenza ammessa.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 11 Con sentenza interlocutoria del 27 aprile 2022 il giudice del rinvio ha risolto in favore dell'appellante il punto controverso riguardante il contenuto e la portata dell'accordo di distribuzione esclusiva. Quindi esso ha sospeso l'esame della causa per chiedere alla Belgische Mededingingsautoriteit (Autorità della concorrenza belga, in prosieguo: la «BMA») di presentare le sue osservazioni scritte sulla questione se l'accordo di distribuzione esclusiva sia compatibile con il diritto della concorrenza.
- 12 Secondo la BMA, per poter validamente limitare le vendite attive deve essere soddisfatta la condizione dell'imposizione parallela. Tale condizione deve essere

interpretata, segnatamente, alla luce della nozione «accordo» ai sensi delle regole di concorrenza, in particolare l'articolo 101 TFUE e l'articolo IV. 1 del codice di diritto economico, il che implica che il concorso di volontà e l'esistenza di consenso esplicito o tacito con le istruzioni del fornitore possono essere desunti dai distributori dal comportamento delle parti (adempimento di fatto).

- 13 Il giudice del rinvio constata che l'appellante ha dimostrato che gli appellati hanno accettato quanto meno tacitamente il divieto di vendita attiva, ma che non vi sono prove che tutti gli altri rivenditori abbiano esplicitamente accettato detto divieto. A questo riguardo esso osserva che dal regolamento (UE) n. 330/2010 o dagli orientamenti del 2010 non si evince in che modo il fornitore debba comunicare ai suoi altri acquirenti in divieto di vendita attiva e neppure in che modo detti acquirenti debbano accettare il divieto.
- 14 Secondo la BMA il giudice del rinvio desumerebbe l'accettazione tacita del divieto di vendita attiva ad opera degli altri rivenditori dal mero fatto che nessuno di tali rivenditori vende in Belgio i prodotti Beemster acquistati presso Cono. Gli appellati contestano questa tesi, facendo valere a tal fine che un'accettazione tacita si configurerebbe soltanto se si dimostrasse che, al momento del riconoscimento dell'esclusiva all'appellante, la politica commerciale di Cono, secondo la quale nessuno dei prodotti Beemster acquistati nei Paesi Bassi sarebbe stato attivamente venduto in Belgio, fosse stata comunicata a tutti gli altri rivenditori riconosciuti in quel momento e che si fosse preteso da ciascuno di essi che si adeguassero a detto divieto.